

REGOLAMENTO (CE) N. 953/97 DEL CONSIGLIO**del 27 maggio 1997****che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi
che pescano nella zona della Federazione russa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che si dovrebbero adottare le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati di tali consultazioni con la Federazione russa;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Federazione russa, queste dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a seconda dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure

di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾;

considerando che non erano state concordate con la Federazione russa le condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Federazione russa in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Agli stock elencati nell'allegato non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.